

N. R.G. 1707/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia civile di primo grado, iscritta al nr. 1707/2024 R.A.C.C., vertente

TRA

N.M. (C.F.: ...), nato a ... l'../../.. ed ivi residente, alla Via ... n. ..., elettivamente domiciliato in ..., alla Via ... n. ..., presso e nello studio dell'Avv. E.T.R. del Foro di ... (C.F.: ...) che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. C.P. del Foro di ... (C.F.: ...), giusta procura in atti;

OPPONENTE

CONTRO

ENTE (di seguito, anche la ...), con sede in ..., Via ... n. ... (Codice Fiscale e Partita IVA ...) in persona del Direttore Generale *pro tempore* Dott. V.M., nato a ... (...) il ... (C.F. ...), rappresentata e difesa dall'Avv. D.M. del Foro di ... (codice fiscale ...), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in ..., Via ... n. ..., giusta procura in atti;

OPPOSTA

avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.;

conclusioni delle parti: come da relative note di trattazione scritta, da ritenersi materialmente allegate alla presente sentenza.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., notificato in data 31.5.2024, il dott. N.M. evocava in giudizio ENTE di ..., opponendo l'atto di precetto notificatogli a mezzo del servizio postale in data 11.5.2024, con il quale ENTE deduceva di essere creditrice per la somma di € 15.164,62, oltre spese successive ed interessi, in forza del titolo costituito dalla sentenza n. 1547/2019 Reg. Sent., pubblicata in data 27.9.2019 dalla Corte di Appello dell'Aquila, che aveva rigettato l'appello proposto dal M.N. avverso la sentenza n. 1546/2012 Reg. Sent., pubblicata il 28/11/2012 dal Tribunale di Pescara, nel giudizio civile allibrato al n. 55569/2007 di ruolo generale.

A sostegno della propria opposizione l'attore deduceva: la nullità dell'atto di precetto, stante l'omessa preventiva notificazione del titolo esecutivo, in violazione dell'art. 479 co. 2 c.p.c., in quanto ENTE non avrebbe mai provveduto a notificare la predetta sentenza; la nullità e/o inefficacia e/o irregolarità dell'atto di precetto, e/o della notifica di esso, per violazione dell'art. 480 co. 3 c.p.c., in quanto la creditrice avrebbe eletto domicilio in un comune nel cui circondario non ha sede il giudice dell'esecuzione e in cui non si trovano i beni, del debitore, da staggire; l'irregolarità della notifica dell'atto di precetto per violazione del combinato disposto degli artt. 137 e 149bis c.p.c., non avendo parte opposta provveduto alla notifica a mezzo PEC.

Con comparsa del 17.9.2024 si costituiva ENTE.

L'opposta deduceva che con atto notificato in data 4.6.2024 essa aveva formalmente rinunciato al precetto notificato; che nonostante la rinuncia parte attrice, in data 4.6.2024, procedeva all'iscrizione a ruolo della controversia. L'opposta concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite o, in via gradata, con il riconoscimento delle spese limitatamente alla fase iniziale del giudizio, in ragione della rinuncia al precetto notificata all'opponente prima dell'iscrizione a ruolo. Contestava, ad ogni modo, ammissibilità e merito della domanda attorea. All'udienza del 28.11.2024 il precedente giudicante, preso atto che le parti concordavano sostanzialmente sulla cessazione della materia del contendere,



fissava per la rimessione della causa in decisione in punto di spese di lite l'udienza del 23.09.2025.

Stante l'intervenuta e accettata rinuncia al precetto, la materia va dichiarata cessata.

Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che *“La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia preclusa alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio”* (v. Cass. n. 5207/1998; Cass. n. 351 /2023)

In ordine alla decisione sulle spese, occorre esaminare la richiamata soccombenza virtuale. Il principio della cd. “soccombenza virtuale” impone al giudice di valutare, in via prognostica, quale sarebbe stato l'esito del giudizio, ove, nel caso di specie, la rinuncia al precetto non fosse intervenuta.

La soccombenza della parte opposta risulta di tutta evidenza, avendo essa stessa dovuto procedere alla rinuncia all'atto di precetto, non avendo proceduto a notificare preventivamente e personalmente al debitore il titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1547/2019 pubblicata in data 27.9.2019 dalla Corte di Appello dell'Aquila, in violazione dell'art. 479 co. 2 c.p.c.

Sul punto la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente condivisibile principio di diritto: *“Tutte le formalità necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo, nonché della fase stragiudiziale ad esso preliminare e, in particolare, la necessità che il pignoramento sia preceduto dalla notificazione dell'atto di precetto e che la notificazione dell'atto di precetto sia preceduta dalla (o, quanto meno, avvenga contestualmente alla) notificazione del titolo spedito in forma esecutiva in favore del creditore, sono imposte specificamente ed espressamente dalla legge negli art. 474 e ss. c.p.c. ... senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio, che non sia quello già insito nella circostanza che le formalità in questione non siano state correttamente rispettate”* (v. Cass. n. 1096/2021, Cass. n. 11104/2023).



La materia del contendere va, in definitiva, dichiarata cessata e le spese, liquidate come da dispositivo in calce, vanno addebitate alla parte opposta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

dichiara cessata la materia del contendere;

condanna ENTE alla rifusione delle spese di lite in favore di N.M. somma di € 237,00 per esborsi ed € 4.237,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.

Pescara, 05/01/2026

Il Giudice

dott. Fabrizio Cingolani

